



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Micale

nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

Il giorno 14 del mese di marzo dell'anno 2025 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi con sede legale in Varese (VA) – Viale L. Borri n. 57

ha assunto la seguente deliberazione:

n. 177 del 14/03/2025

**OGGETTO: RICHIESTA DI PATROCINIO LEGALE AVANZATA DA DIPENDENTE:
ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA (€ 7.590,34) CIG. N. B59CE16688**



**OGGETTO: RICHIESTA DI PATROCINIO LEGALE AVANZATA DA DIPENDENTE:
ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA (€ 7.590,34) CIG. N. B59CE16688**

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta n. 186 in data 03/03/2025 della S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI qui di seguito trascritta:

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

premesse che:

- con nota, acquisita agli atti dell'Azienda in data 04.05.2023 con prot. n. 0030918, la (*omissis*), in qualità di OSS dell'ASST dei Sette Laghi ha trasmesso copia dell'informazione di garanzia notificata alla medesima in data 28.04.2023 ed ha contestualmente dichiarato di volersi avvalere dell'Avv. Andrea Orelli, individuato nell'ambito della rosa di legali prevista dalla polizza di responsabilità civile dell'Azienda;
- con nota 05.05.2023, prot. n. 0031273, si è provveduto a denunciare il sinistro all'assicuratore aziendale sulla polizza Relyens Mutual Insurance rct/o n. 169651, per il tramite del broker Marsh S.p.A, trasmettendo copia della suddetta nota 04.05.2023 con prot. n. 0030918 e precisando che l'interessata era stata contattata telefonicamente dalle forze dell'ordine per recarsi la mattina dopo presso la Questura per nominare un proprio legale;
- con la suddetta comunicazione si è provveduto ad esplicitare che, stante l'urgenza del caso ed in conformità alle condizioni e clausole della polizza in essere, si era condiviso con il broker di consentire all'interessata, unitamente ad altra dipendente coinvolta nel sinistro, di avvalersi dell'Avv. Andrea Orelli in qualità di legale inserito nel panel dei nominativi previsti dalla predetta polizza rct/o;
- con successiva nota del 25.05.2023, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 0035649, l'Assicuratore ratificava la nomina dell'Avv. Andrea Orelli quale difensore di fiducia dell'interessata e di altro dipendente indagato per i medesimi fatti;

ricordato che, con le modalità sopra descritte, si è proceduto ad assicurare il patrocinio legale dei dipendenti in coerenza con il vigente ccnl di lavoro stante l'assenza, in occasione di una valutazione *ex ante* e condotta in via di urgenza, di presunti conflitti di interesse anche solo potenziali che, adeguatamente riscontrati e motivati, avrebbero precluso l'assunzione degli oneri di difesa;

preso atto che con le note e-mail del 16.01.2025, acquisite agli atti in pari data con prot. n. 0003579 e prot. n. 0003581, l'Avv. Andrea Orelli, difensore di fiducia, nell'ambito dello stesso procedimento penale sia della (*omissis*) che di altra dipendente, comunicava la necessità di disgiun-



gere l'assistenza legale delle persone indagate, assistite dal medesimo, e tutto ciò ad esito della lettura degli atti di indagine depositati ex art. 415 bis c.p.c nei quali, il suddetto difensore rilevava il rischio, seppur astratto ed ipotetico, dell'insorgenza, nel corso del Procedimento penale che sarà instaurato, di un potenziale conflitto di interessi coinvolgente le posizioni delle due indagate;

evidenziato, ad ogni conseguente effetto, che con la suddetta nota prot. n.0003581 del 16.01.2025, il legale incaricato ha precisato, altresì, la non sussistenza di conflitto di interessi fra le medesime indagate e l'Azienda;

rilevato che:

- con nota 20.01.2025, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 0004538, il succitato legale ha trasmesso copia della relazione del C.T. del Pubblico Ministero anche al fine di consentire ogni opportuno approfondimento e/o valutazione inerente la gestione del sinistro, fermo restando che il medesimo per sua natura è un documento da considerare e trattare come riservato e non divulgabile;
- dall'esame della suddetta documentazione non emerge alcun conflitto di interessi anche solo potenziale tra l'interessata e l'Azienda, così come per altro desumibile dalla corrispondenza precedentemente intercorsa con il legale incaricato che, appunto, fonda la richiesta di disgiungere le difese in ragioni di tipo deontologico ed esclude espressamente la sussistenza di conflitti di interesse tra la stessa e l'ASST dei Sette Laghi;
- la suddetta richiesta di disgiungere le difese assume pertanto una valenza di carattere meramente cautelativo, correlata per altro a profili deontologici non sindacabili dalla scrivente Amministrazione;
- la suddetta richiesta non può comunque essere sottovalutata, trascurata o disattesa per ragioni di per sé evidenti di correttezza nei confronti dell'interessata, che rischierebbe di veder pregiudicato il proprio legittimo diritto di difesa, e di coerenza nell'azione amministrativa posta in essere dall'Azienda in ossequio al vigente CCNL di lavoro del comparto Sanità;

considerato per altro, *ad abundantiam*, che:

- la valutazione circa la sussistenza di un presunto conflitto di interessi deve essere condotta ex ante ed in occasione dell'avvio del procedimento penale e non, come nel caso di specie, a procedimento penale già avviato e giunto ormai fino alla conclusione delle indagini preliminari (cfr. art. 6 del Regolamento aziendale sul patrocinio legale dei dipendenti approvato con deliberazione n. 639 del 25 ottobre 2024, secondo cui "il presunto conflitto di interessi, anche solo potenziale, preclude pertanto l'assunzione degli oneri di difesa da parte dell'Azienda fin dall'apertura del procedimento, fermo restando la possibilità del rimborso ex post nei casi previsti dai contratti collettivi. Ai fini dell'individuazione di un presunto conflitto d'interessi anche potenziale occorre tener conto, ex ante, esclusivamente dei fatti in contestazione, indipendentemente da ogni valutazione circa il possibile esito del procedimento giudiziario. ...");
- nel suddetto regolamento vengono riportati a titolo esemplificativo i seguenti casi di conflitto di interessi: a) attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente ad opera dell'Azienda; b) costituzione di parte civile dell'Azienda nei confronti del dipendente; c) pendenza a carico del dipendente di un procedimento avanti la Corte dei Conti per i medesimi fatti oggetto dell'indagine giudiziaria; d) qualora il reato contestato abbia ad oggetto la violazione dei doveri connessi con i fini istituzionali dell'ASST, in particolare, nel caso in cui detti reati abbiano natura dolosa; e) apertura e/o pendenza di un procedimento disciplinare a carico del dipendente per



il fatto contestato in sede giudiziaria; f) Instaurazione e/o pendenza di procedimenti giudiziari relativi a reati compiuti ai danni di ASST Sette Laghi;

- che nessuna delle suddette tipologie esemplificative risulta riconducibile al caso di specie;

rilevato altresì che, nelle more della predisposizione del riscontro dovuto al legale incaricato, con nota del 22.01.2025, acquisita agli atti dell'ASST dei Sette Laghi con prot. n. 0005633, la (*omissis*) trasmetteva copia dell'avviso alla persona sottoposta alle indagini di chiusura delle indagini preliminari ex art 415 bis c.p.p., notificato alla medesima in pari data, contenente tra l'altro il termine di 20 giorni per presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore e chiedere al pubblico ministero di essere sottoposto ad interrogatorio;

dato atto che:

- l'Azienda si è immediatamente attivata per verificare con l'assicuratore, per mero scrupolo, la seppur remota possibilità che il medesimo assumesse a proprio carico anche l'onere di un secondo legale in luogo, per la sola interessata, dell'Avv.to Andrea Orelli;
- con nota 30.01.2025, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 0008513, è pervenuto un riscontro negativo alla suddetta richiesta dalla quale si evince, per quanto qui di interesse, che anche l'assicuratore ravvisa nella richiesta dell'Avv.to Orelli di disgiungere le difese una mera "prudenza deontologica";

richiamata la Deliberazione n. 75 del 31.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 dell'ASST Sette Laghi di Varese;

ricordato che:

- i dirigenti Avvocati della S.S. Avvocatura sono iscritti in un elenco speciale annesso all'Albo avvocati ordinario (cosiddetto "Albo speciale") e che ad essi è attribuita la trattazione in forma esclusiva degli affari legali dell'Ente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 avente ad oggetto "Nuova disciplina dell'ordinamento forense" e dei principi sanciti anche dal Consiglio Nazionale Forense oltre che dalla giurisprudenza (crf. Cassazione Sez IV lavoro 30 marzo 2018 n. 7992);
- gli avvocati dipendenti da enti pubblici possono essere iscritti nell'elenco speciale annesso all'Albo ordinario presso il Consiglio "solo sul presupposto imprescindibile della esclusività dell'espletamento, da parte loro, dell'attività di assistenza, rappresentanza e difesa dell'ente pubblico, presso il quale prestano la propria opera (...)" (cfr. Cassazione sez. un. 23 giugno 1995, n. 7084, ripreso nella sentenza del Consiglio Nazionale Forense R.G. n. 97/17 – R.D. n. 15/20 del 04 febbraio 2020);
- con nota e-mail in data 21.11.2023, la F.A. Avvocatura ha confermato che "i legali degli enti pubblici hanno il vincolo di esclusiva al patrocinio in favore dell'Ente datore di lavoro";

dato atto che:

- alla luce dell'istruttoria sopra riassunta l'Azienda ha comunicato all'interessata, con nota del 30.01.2025 prot. n. 0008515, che la medesima poteva avvalersi, stante l'urgente necessità di una difesa tecnica in relazione alla notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari ex art 415 bis c.p.p., dello studio Legale Avv. Giulia Puerari, invitandola a comunicare formalmente il proprio assenso ovvero ad avvalersi di un legale di sua fiducia ex art. 88 comma 2 del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2019-2021;



- con nota del 31.01.2025, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 0008657, la citata dipendente ha comunicato il proprio assenso alla nomina dello studio Legale Avv. Giulia Puerari;

visto il “Regolamento aziendale sul patrocinio legale dei dipendenti di ASST dei Sette Laghi” approvato con deliberazione n. 639 del 25.10.2024;

osservato che il suddetto regolamento aziendale prevede che nel caso di assunzione diretta degli oneri legali, l'Azienda, fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio, è direttamente titolare del rapporto contrattuale di conferimento dell'incarico all'Avvocato inserito nell'Elenco Aziendale e/o Convenzionato e dei conseguenti aspetti economici;

evidenziato che, per quanto di interesse, il “Regolamento aziendale avvocati di libero Foro dell'Asst dei Sette Laghi - 2024”, approvato con deliberazione n. 781 del 30.12.2024, prevede, in particolare, all'articolo 6 che “l'Azienda ai fini dell'applicazione dell'istituto del patrocinio legale del dipendente si avvale dell'Elenco degli Avvocati di libero Foro iscritti nella Sezione IV del predetto elenco “Patrocinio legale dei dipendenti in forza dei contratti collettivi nazionali di lavoro”.”;

visto e richiamato l'art. 88 del vigente CCNL relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2019-2021, qui di seguito trascritto:

“1. L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, amministrativo-contabile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto conflitto di interessi, anche solo potenziale, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice.

3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.

4. I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 86 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).

5. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti



dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.

6. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 26 del CCNL del 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999.”;

vista la nota mail del 04.02.2025, con la quale si è richiesto all'Avv. Giulia Puerari del Foro di Varese, professionista inserito nell' apposita sezione dell' “Elenco aziendale di avvocati libero Foro” a cui conferire incarichi di patrocinio legale, un preventivo di massima del compenso spettante per il patrocinio legale in questione;

visto il preventivo trasmesso dal suddetto Legale, con nota e-mail del 10.02.2025, acquisita agli atti in pari data prot. n. 0011802, dal quale si evince che la spesa ipotizzabile in linea di massima per il patrocinio legale nel procedimento di cui trattasi è di € 7.590,34 comprensivo di IVA ed accessori come per legge e spese;

rilevato che nel formulare il preventivo di spesa il citato legale si è attenuto ai parametri tabellari minimi degli onorari di cui al D.M. n. 55/2014, relativamente alle attività da svolgere nel procedimento in oggetto e che comunque in ogni caso il compenso sarà parametrato all'attività defensionale effettivamente svolta;

precisato che l'Avv. Giulia Puerari, con la medesima nota del 10.02.2025, acquisita agli atti dell'Azienda in pari data prot. n. 0011802, ha:

- dichiarato che in relazione al conferimento dell'incarico di cui trattasi non risulta allo scrivente Avvocato che sussistano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con l'ASST dei Sette Laghi;
- autorizzato la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs 165/2001 s.m.i.;

dato atto che, nello svolgimento di tale incarico, l'Avvocato assume il ruolo di Titolare e definisce autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati e, pertanto, si impegna a trattare i dati e/o le informazioni acquisite, esclusivamente nella misura prettamente necessaria e indispensabile all'adempimento del proprio mandato e dei relativi compiti affidatigli. Il trattamento non deve, inoltre, essere eseguito in tutti i casi in cui le medesime finalità sono realizzabili mediante dati anonimi o altre modalità che rendono non determinabile l'identità dell'interessato;

visti e richiamati l'Aggiornamento del “Regolamento aziendale sul patrocinio legale dei dipendenti di ASST dei Sette Laghi” approvato con deliberazione n. 639 del 25.10. 2024 ed il “Regolamento aziendale avvocati di libero Foro dell'Asst dei Sette Laghi – 2024”, approvato con deliberazione n. 781 del 30.12.2024;

ritenuto necessario ed opportuno proporre:

- di prendere atto delle due note e-mail del 16.01.2025, acquisite agli atti in pari data, rispettivamente prot. n. 0003579 e prot. n. 0003581, con cui l'Avv.to Andrea Orelli, in qualità di legale incaricato per il patrocinio legale di due dipendenti dell'ASST dei Sette Laghi, ha comunicato la necessità di disgiungere l'assistenza legale delle medesime per ragioni di deontologia professionale ed ha suggerito di munire la (*omissis*) di altro avvocato;



- di dare atto che con nota 30.01.2025, prot. n. 0008515, l'Azienda ha provveduto ad assicurare continuità al patrocinio legale dell'interessata comunicandole il nominativo del legale con cui assumere i necessari ed urgenti contatti per subentrare, previo assenso della stessa, al difensore precedentemente incaricato;
- di porre a carico del bilancio dell'Azienda le spese per il patrocinio legale della dipendente di cui sopra, con particolare riguardo alla nomina da parte della medesima dell'Avv. Giulia Puerari del Foro di Varese, professionista regolarmente iscritto nell'apposita sezione dell'elenco degli avvocati di libero Foro e che hanno manifestato a suo tempo la volontà di assumere l'eventuale difesa in giudizio dei dipendenti dell'ASST dei Sette Laghi;
- di precisare che in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per i fatti imputati alla dipendente interessata per averli commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda dovrà esigere dalla medesima, secondo le modalità previste dal vigente CCNL di lavoro relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2019-2021 e dal Regolamento aziendale, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa;

vista e richiamata infine la legge n. 24 del 01 aprile 2017 e s.m.i., avente ad oggetto "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie";

dato atto che la presente proposta di deliberazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto);

rilevato che il presente provvedimento non rientra nell'ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti per delega di funzioni al Responsabile/Direttore della Struttura proponente e, pertanto, assume la conformazione di deliberazione del Direttore Generale;

IL DIRETTORE GENERALE

ritenuto di condividere la sopra richiamata proposta;

visto il parere di conformità della presente proposta di deliberazione ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerenti all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione e al contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza;

assunta la competenza procedurale, la legittimità e la correttezza del processo istruttorio correlato, la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale della struttura proponente;

acquisito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:



1. di prendere atto delle due note e-mail del 16.01.2025, acquisite agli atti in pari data, rispettivamente prot. n. 0003579 e prot. n. 0003581, con cui l'Avv.to Andrea Orelli, in qualità di legale incaricato per il patrocinio legale di due dipendenti dell'ASST dei Sette Laghi, ha comunicato la necessità di disgiungere l'assistenza legale delle medesime per ragioni di deontologia professionale ed ha suggerito di attribuire alla (*omissis*) altro avvocato;
2. di dare atto che con nota 30.01.2025, prot. n. 0008515, l'Azienda ha provveduto ad assicurare continuità al patrocinio legale dell'interessata comunicandole il nominativo del legale con cui assumere i necessari ed urgenti contatti per subentrare, previo assenso della stessa, al difensore precedentemente incaricato;
3. di porre a carico del bilancio dell'Azienda le spese per il patrocinio legale della dipendente di cui sopra, con particolare riguardo alla nomina da parte della medesima dell'Avv. Giulia Pue-rari del Foro di Varese, professionista regolarmente iscritto nell'apposita sezione dell'elenco degli avvocati di libero Foro e che hanno manifestato a suo tempo la volontà di assumere l'eventuale difesa in giudizio dei dipendenti dell'ASST dei Sette Laghi;
4. di precisare che in caso di condanna con sentenza passata in giudicato per i fatti imputati alla dipendente interessata per averli commessi con dolo o colpa grave, l'Azienda dovrà esigere dalla medesima, secondo le modalità previste dal vigente CCNL di lavoro relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2019-2021 e dal Regolamento aziendale, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa;
5. di stabilire che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, previsti in € 7.590,34 comprensivi di IVA e di accessori di legge, siano imputati al conto di costo n. 410612 (Spese Legali) del Bilancio d'esercizio;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento deliberativo, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 177 del 14/03/2025

OGGETTO: RICHIESTA DI PATROCINIO LEGALE AVANZATA DA DIPENDENTE: ASSUNZIONE ONERI DI DIFESA (€ 7.590,34) CIG. N. B59CE16688

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 14/03/2025 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Ghilotti Damiano - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano - Direttore F. F. S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Palaoro Ugo - Direttore Direzione Amministrativa

Calicchio Giuseppe - Direttore DIREZIONE SOCIO SANITARIA

Salzillo Adelina - Direttore Direzione Sanitaria

Micale Giuseppe - Direttore Generale Direzione Generale

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Magnelli Luisa